



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza

Settore Affari Generali

Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” (GPS);

VISTO in particolare l'art. 8, comma 8, dell'O.M. 60/2020, ai sensi del quale “*All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020*”;

VISTO in particolare l'art. 8, comma 9, dell'O.M. 60/2020, ai sensi del quale “*In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000*”;

VISTO in particolare l'art. 8, comma 10, ai sensi del quale “*Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.*”

CONSIDERATO che l'articolo 7 al comma 8 della medesima ordinanza prescrive che “*l'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è*



escluso dalle predette graduatorie” e che al comma 9 dispone che “fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 1588 dell’ 11/09/2020, avente per oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto”;

CONSIDERATO che l’articolo 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’articolo 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;

VISTO il provvedimento n. 5836/1.8.e del 30/11/2020, con il quale l’ISIS “Mosè Bianchi” di Monza proponeva l’esclusione dalle GPS, classe di concorso B012, dell’Ins. RASA’ Valentina, assunta con contratto a tempo determinato prot. n. 5561/3.1.a del 21/11/2020, a seguito di ricezione di un’e-mail con cui la docente comunicava il mancato possesso del titolo previsto dall’art. 5, comma 1, lett.b) del D.lgs. 59/2017 dichiarato nella domanda di partecipazione;

CONSIDERATO che il possesso del suddetto titolo, unitamente al titolo di studio, costituisce requisito essenziale per l’inserimento nelle graduatorie provinciali ai sensi dell’art. 3, comma 6, dell’OM 60/2020;

Decreta

Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente richiamata, convalidata l’attività di controllo effettuata dall’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 8, commi 7 ss., dell’O.M. 60/2020, è disposta l’**esclusione** del candidato sotto elencato dalla graduatoria della classe di concorso ivi specificata, a seguito di accertamento in via amministrativa della carenza del titolo di accesso

classe di concorso	Descrizione	Cognome	Nome
B012	LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE	RASA’	VALENTINA

Il presente provvedimento è trasmesso all’interessata e alla scuola ove l’aspirante ha stipulato il primo contratto di lavoro, affinché proceda immediatamente alla risoluzione del contratto stipulato con apposito provvedimento nel quale contestualmente dichiara il servizio eventualmente prestato dall’aspirante come prestato di fatto e non di diritto.



Lo scrivente Ufficio per propria competenza procederà a convalidare a sistema la proposta di esclusione caricata dall'istituto scolastico attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica, ai fini della successiva notifica al candidato attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo ufficio provinciale.

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'OM 60/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Il dirigente
Laura Patella

